



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 settembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Francesco Cipriani e della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **CARREFOUR SSC SRL**, nell'ambito della fase amministrativa della procedura di mobilità di cui all'art. 4 legge 223/1.

Sono presenti:

- Per la Società, Marco Bressan, Giuseppe Redondi, Fabio Gili, Paola Soldà, Erio Miglio, Giovanna Lodeserto, Angelo Frisciotti, Vincenzo Scialò e Angela Trabbia;
- Per la Filcams Cisl Naz.le, Maria Grazia Gabrielli;
- Per la Fisascat Cisl Naz.le, Ferruccio Fiorot;
- Per la Uil Tucs Uil Naz.le, Paolo Andreani.

E', altresì, presente rappresentanza di delegazioni territoriali e di RSA/RSU.

PREMESSO CHE

- la Società, inquadrata ai fini Inps nel "settore Commercio", occupa alle proprie dipendenze un organico complessivo di oltre 9000 dipendenti, in forza nei 60 ipermercati operanti sul territorio nazionale;
- in data 10.06.11, la Società ha avviato due procedure di mobilità, dichiarando un esubero strutturale di personale pari rispettivamente a n. 290 lavoratori - degli ipermercati di Pisa, Massa (MS), Frosinone, Zumpango (CS), Marcon (VE), Burolo (TO), Vercelli e Nichelino (TO) - e n. 135 - degli ipermercati di Carugate (MI), Grugliasco (TO) e Torino-Corso Montecucco;
- con comunicazioni trasmesse in data 23 agosto 2011 (Prot. n. 15/VII/0018937-8/MA003.A001 del 24.08.11) l'Azienda ha comunicato la conclusione con esito negativo del confronto in sede sindacale e,

pertanto, questo Ministero ha convocato formalmente, con note del 07.09.11 (Prot. n. 15/VII/0019628-31/ MA003.A001) le Parti interessate alla riunione del 12.09.11, rinviata, entro il termine legale di esperimento della procedura alla data odierna;

- nel corso delle fasi sindacale e amministrativa delle presenti procedure le Parti si sono ampiamente confrontate con l'obiettivo comune di ricercare le soluzioni meno pregiudizievoli per i lavoratori e coerenti con i programmi di riorganizzazione e di gestione delle crisi dichiarati dall'Azienda. A tal fine, e in considerazione dell'elevato numero di unità produttive coinvolte dalle procedure, le Parti hanno individuato gli strumenti della Solidarietà, della Cigs, della Cig in deroga - di cui al separato verbale sottoscritto in pari data - e della mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione con le modalità ed i criteri applicativi previsti nel presente accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte
integrante.

A. CONTRATTO DI SOLIDARIETA' E MOBILITA' CON IL CRITERIO
ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE - IPERMERCATI DI
BUROLO, VERCCELLI, NICHELINO, GRUGLIASCO, TORINO/CORSO
MONTECUCCO E PISA.

Al termine di ampio confronto, al fine di evitare, per quanto possibile, conseguenze traumatiche per l'occupazione, preso atto della sussistenza dell'esubero pari a n. 231 lavoratori, come determinato a seguito del confronto sindacale e riferiti alle unità produttive di cui al presente capo, nonché della volontà reciproca di ridurre tale eccedenza ricorrendo ad ammortizzatori sociali che permettano un minore impatto sui lavoratori coinvolti, le Parti convengono di fare ricorso al Contratto di Solidarietà difensivo di cui alla **Legge n. 863/1984** e dal D.M. n. 46448/2009 per un numero complessivo di 1435 unità lavorative.

Il testo del Contratto di Solidarietà con le specifiche riferite alle singole unità produttive e comprensivo degli elenchi nominativi dei lavoratori interessati, costituisce l'allegato 1 del presente verbale, divenendone parte integrante e sostanziale.

Le Parti, inoltre, nell'intento di favorire il più possibile la gestione non traumatica degli esuberi dichiarati e per favorire il più possibile la ripresa dell'attività lavorativa con l'esaurimento degli strumenti concordati, convengono di ricorrere allo strumento della mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione.

Le Parti, pertanto, nella condivisione del principio della incompatibilità del ricorso al licenziamento collettivo nei confronti dei lavoratori inseriti nel CDS, concordano che la collocazione in mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione - nel numero massimo di 92 unità, di cui 27 per Pisa, 5 per Vercelli e 60 per le unità produttive in provincia di Torino - sarà possibile unicamente per i lavoratori non inseriti *ab origine* nel CDS o che vengano esclusi dallo stesso a seguito di modifiche concordate degli elenchi nominativi, che formano parte integrante e sostanziale dello stesso CDS, e quindi reinseriti a pieno regime nel normale ciclo produttivo aziendale.

Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre i termini di durata della Solidarietà previsti nell'allegato contratto con riferimento ai singoli Ipermercati.

2

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e per quanto compatibile con lo stesso, le Parti si rimandano agli impegni assunti nei verbali di accordo sindacale sottoscritti in materia.

B. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE E MOBILITÀ CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE – IPERMERCATO DI MASSA

Le Parti, a fronte dell'esubero dichiarato dall'Azienda in 35 unità nell'ambito della procedura ex lege 223/91 avviata, convengono di gestire tali esuberi tramite il ricorso alla Cigs per crisi aziendale ed alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione.

La Società, pertanto, presenterà istanza, al competente Ufficio della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, al fine della concessione del trattamento di CIGS per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 1 legge 223/91, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 01 Novembre 2011 e sino al 31 Ottobre 2012, con riguardo ad un **numero massimo di 269 lavoratori**, pari all'intero organico dell'Ipermmercato di Massa, ad esclusione del responsabile dell'Ipermmercato, del capo-reparto, capo-settore e capo servizio.

La Cigs sarà effettuata a rotazione e con riduzione oraria diversa in base alla tipologia di orario di lavoro dei lavoratori interessati, secondo il seguente prospetto:

Per il Full-Time 38 ore, riduzione oraria a 32 ore con 6 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 36,50 ore, riduzione oraria a 30,75 ore con 5,75 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 36,25 ore, riduzione oraria a 30,75 ore con 5,50 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 32,00 ore, riduzione oraria a 27,00 ore con 5,00 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 30,50 ore, riduzione oraria a 25,75 ore con 4,75 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 30,00 ore, riduzione oraria a 25,25 ore con 4,75 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 28,50 ore, riduzione oraria a 24,00 ore con 4,50 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 28,00 ore, riduzione oraria a 23,75 ore con 4,25 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 26,50 ore, riduzione oraria a 22,50 ore con 4,00 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 25,25 ore, riduzione oraria a 21,25 ore con 4,00 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 24,00 ore, riduzione oraria a 20,25 ore con 3,75 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 23,00 ore, riduzione oraria a 19,50 ore con 3,50 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 22,75 ore, riduzione oraria a 19,25 ore con 3,50 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 21,75 ore, riduzione oraria a 18,50 ore con 3,25 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 19,00 ore, riduzione oraria a 16,00 ore con 3,00 ore settimanali in CIGS
Per il Part-Time 16,00 ore, riduzione oraria a 13,50 ore con 2,50 ore settimanali in CIGS

La Società anticiperà, alle normali scadenze retributive, il trattamento di integrazione salariale ai singoli lavoratori.

Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Il Piano di gestione degli esuberi prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:

- a) Attuazione di un piano di interventi formativi mirati allo sviluppo delle competenze e conoscenze professionali finalizzati alla ricollocazione nel ciclo produttivo in funzione dei nuovi processi aziendali: 1) rivisitazione concetti commerciali prodotti freschi; 2) revisione processi legati al riassortimento, consegna e caricamento prodotti di largo consumo; 3) adozione nuove tecnologie sistema casse.
- b) Collocazione in mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione.

- Le Parti convengono, altresì, di individuare quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi, atto a favorire la ricollocazione del personale, la messa in mobilità dei lavoratori.

nel numero massimo di 35 unità, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.

- Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2012.
- L'Azienda corrisponderà ai lavoratori collocati in mobilità incentivi all'esodo, come meglio specificati nell'accordo sindacale sottoscritto in data 09.09.11.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e per quanto compatibile con lo stesso, le Parti si rimandano agli impegni assunti nel verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 09.09.11.

C. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE - IPERMERCATO DI CARUGATE.

- Le Parti, a fronte del numero di esuberi dichiarati dall'Azienda pari a 45 unità lavorative, convengono di addivenire ad un accordo finalizzato alla messa in mobilità dei lavoratori, nel numero massimo suindicato, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.
- Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 30.06.2012.
- L'Azienda corrisponderà ai lavoratori collocati in mobilità incentivi all'esodo, come meglio specificati nel verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 10.08.11.
- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e per quanto compatibile con lo stesso, le Parti si rimandano agli impegni assunti nel verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 10.08.11.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e concluse con esito positivo la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00, nonché la fase amministrativa delle procedure di mobilità di cui alla legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.


CARREFOUR SSC SRL



FILCAMS CGIL




FISASCAT CISL



UILTUCUS UIL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



Allegato 1



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

(Allegato quale parte integrante e sostanziale del verbale di accordo ministeriale del 20.09.11)

PREMESSO CHE

- la Società, inquadrata ai fini Inps nel "settore Commercio", occupa alle proprie dipendenze un organico complessivo di oltre 9000 dipendenti, in forza nei 60 ipermercati operanti sul territorio nazionale;
- in data 10.06.11, la Società ha avviato due procedure di mobilità, dichiarando un esubero strutturale di personale pari rispettivamente a n. 231 lavoratori degli ipermercati di Pisa, Burolo (TO), Vercelli e Nichelino (TO), Grugliasco (TO) e Torino-Corso Montecucco;
- con comunicazioni trasmesse in data 23 agosto 2011 (Prot. n. 15/VII/0018937-8/MA003.A001 del 24.08.11) l'Azienda ha comunicato la conclusione con esito negativo del confronto in sede sindacale e, pertanto, questo Ministero ha convocato formalmente, con note del 07.09.11 (Prot. n. 15/VII/0019628-31/ MA003.A001) le Parti interessate alla riunione del 12.09.11, rinviata, entro il termine legale di esperimento della procedura alla data odierna;
- nel corso delle fasi sindacale e amministrativa delle presenti procedure le Parti si sono ampiamente confrontate con l'obiettivo comune di ricercare le soluzioni meno pregiudizievoli per i lavoratori e coerenti con i programmi di riorganizzazione e di gestione delle crisi dichiarati dall'Azienda. A tal fine, per le unità produttive suindicate, le Parti hanno individuato gli strumenti della Solidarietà e della mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione con le modalità ed i criteri applicativi previsti nel presente accordo, che forma parte integrante e sostanziale del complessivo accordo ministeriale conclusivo delle procedure avviate dall'Azienda

TUTTO CIO' PREMESSO,

Le Parti convengono di fare ricorso al Contratto di Solidarietà difensivo di cui alla Legge n. 863/1984 e dal D.M. n. 46448/2009.

[Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including initials and names]

- 1) Al rapporto di lavoro dei dipendenti addetti all'Ipermecati, è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
- 2) L'orario di lavoro ordinario applicato ai lavoratori FULL-TIME è di 38,00 ore settimanali.
- 3) Nelle procedure di mobilità ex art. 4 e 24 L. n. 223/1991 di cui in premessa, aperta con comunicazioni del 10 giugno 2011 per gli Ipermecati, sono stati dichiarati n. 231 lavoratori in esubero così ripartiti:

IPERMERCATI	N° ESUBERI	N° LAVORATORI IN FORZA
Burolo	45	187
Nichelino	27	254
Vercelli	42	206
Montecucco-To	42	296
Grugliasco	48	429
Pisa	27	212
TOTALE	231	1584

La platea dei lavoratori interessati dal CDS ammonta a 1435 unità con una percentuale di riduzione oraria complessiva massima mensile pari a 10,00%. La platea dei lavoratori interessata al presente CDS è distinta per unità produttive e la conseguente percentuale di riduzione dell'orario di lavoro con cadenza settimanale ed in forma orizzontale sono indicate negli allegati B) C) D) E) F) e G) al presente accordo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente agli elenchi nominativi del personale coinvolto indicati nell'allegato-A). Dalla platea dei lavoratori interessati al CDS saranno esclusi i seguenti profili professionali :

- Direttori di Magazzino, Capi Settore, Capi Reparto, Capi Servizio degli ipermercati di Nichelino, Grugliasco, Torino C.so Montecucco e Pisa, e, comunque, tutti i lavoratori distaccati o in aspettativa a vario titolo.
- Lavoratori part-time con articolazione dell'orario settimanale pari e/o inferiore alle 18,00 ore settimanali.

- 4) Il CDS avrà una durata di **12 mesi** per il periodo 01.11.11-31.10.12 per l'Ipermecato di Pisa e di **24 mesi** per gli Ipermecati di Torino C.so Montecucco, Nichelino e Grugliasco per il periodo 01.10.11-30.09.2013 e per gli ipermercati di Burolo e Vercelli - per i quali è in corso una CIGS che cesserà il 17 ottobre 2011 - per il periodo 18 ottobre 2011 - 17 ottobre 2013.
- 5) Nell'ambito della platea complessiva interessata al CDS sono ricompresi anche lavoratori con orario part-time, in quanto aventi carattere strutturale nell'ambito della organizzazione del lavoro degli ipermercati, tenuto conto della specificità dell'attività degli ipermercati stessi.
- 6) Fermo restando quanto specificatamente indicato nei singoli allegati riferiti alle unità produttive, le Parti si danno atto che la riduzione dell'orario di lavoro, in considerazione della specificità dell'attività commerciale dell'Ipermecato che deve essere rispondente e coerente alle esigenze ed al flusso della clientela e perseguire la più equa distribuzione possibile, viene differenziata a seconda dei reparti, settori ed uffici di appartenenza ed anche all'interno degli stessi, e delle varie specializzazioni; potrà quindi verificarsi il caso di lavoratori che per la specificità delle mansioni svolte effettuino una riduzione di orario diversa tra loro. Parimenti, le Parti si danno atto che la media individuale potrà essere differente a livello di singoli lavoratori, in funzione delle mansioni svolte e della necessità di mantenere un adeguato servizio alla clientela, fermo restando le percentuali di riduzione settimanale massima individuata dal presente accordo.
- 7) Le parti considerano prioritario salvaguardare in ogni modo le esigenze operative e commerciali degli ipermercati anche al fine di poter garantire un livello appropriato di servizio alla clientela ed alla relativa variabilità della domanda. La Società potrà individuare e adottare soluzioni che consentano di


intervenire sull'articolazione dell'orario di lavoro, apportando deroghe all'articolazione dell'orario concordato. Le Parti concordano che per le motivazioni esposte nel paragrafo che precede, la Società avrà la possibilità di modificare in aumento e nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale l'orario ridotto previsto dal presente accordo di solidarietà, dandone preventiva comunicazione, e successiva intesa con le RSA/RSU delle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il presente contratto con un preavviso non inferiore alle 72 ore. Eventuali esigenze operative dovute alla necessaria sostituzione di personale assente (malattia, infortuni e/o eventi straordinari) saranno comunicate con un preavviso al personale interessato e alle RSA/RSU delle OO.SS. che hanno sottoscritto il presente contratto con un preavviso di norma non inferiore alle 24 ore. Dette variazioni saranno comunicate anche agli Enti competenti.

- 8) Resta inteso che qualsiasi variazione del presente CDS che comporti una modifica di clausole del contratto o di suoi allegati, compresi gli elenchi nominativi dovrà essere oggetto di apposito accordo da parte delle RSA/RSU delle OO.SS., che hanno sottoscritto il presente CDS.
- 9) Le Parti concordano, ai sensi dell'art. 20, co. 5 lett.b) del Dlgs. 276/2003, che la Società potrà ricorrere al contratto di somministrazione nelle unità produttive dove sia in corso il CDS nei casi di sopravvenute esigenze lavorative non prevedibili, alle quali non si possa far fronte attraverso la rieespansione dell'orario lavorativo del personale in solidarietà con profilo professionale fungibile con quello richiesto, come pure nei casi di inesigibilità della prestazione lavorativa e, comunque, informandone preventivamente la RSA/RSU.
- 10) Le Parti concordano, altresì, che si potrà far ricorso a prestazioni di lavoro straordinario solo in caso di sopravvenute e straordinarie esigenze operative e previa rieespansione dell'orario di lavoro delle figure professionali interessate, informandone preventivamente la RSA/RSU.
- 11) Le Parti si incontreranno a livello territoriale/punto vendita per definire le migliori modalità di comunicazione e confronto utili all'applicazione dei precedenti due punti.
- 12) Le Parti si danno atto che in relazione alle riduzioni dell'orario di lavoro previste dal presente CDS, la retribuzione diretta e/o differita, sarà riproporzionata all'effettiva prestazione.
- 13) Le Parti, ferme restando le attuali modalità di informazione, si incontreranno entro il mese di gennaio 2012 (per l'Ipermercato di Pisa entro il mese di novembre 2011) e comunque qualora dovesse sorgere la necessità di apportare modifiche al presente CDS, anche ai fini di quanto previsto dal precedente punto 8), o qualora dovessero insorgere problematiche rispetto all'adeguatezza dell'applicazione del CDS in relazione all'andamento e alle esigenze organizzative, gestionali e commerciali dell'ipermercato. Successivamente, laddove continuino a ricorrerne le condizioni concordate, le Parti si incontreranno con cadenza trimestrale (mensile per l'Ipermercato di Pisa) e/o su semplice richiesta di una delle Parti stesse. Nell'ambito dei suddetti incontri verranno verificati gli effetti prodotti dall'applicazione dell'accordo stesso e delle modalità di utilizzo del CDS, anche alla luce delle cessazioni dei rapporti di lavoro di personale coinvolto nel CDS. Nel corso dei suddetti incontri si procederà, altresì, alla verifica dell'adeguatezza delle riduzioni orarie e della relativa redditività, anche ai fini di una valutazione per attenuare la perdita economica derivante dal CDS e nell'ottica di una costante verifica dello svolgimento del presente contratto.
- 14) Quali misure atte al mantenimento dell'occupazione, le Parti concordano l'attuazione di percorsi formativi idonei a riqualificare professionalmente i lavoratori anche atti a favorire la ricollocazione dei lavoratori in altri ruoli professionali conseguenti all'evoluzione organizzativa aziendale. Detta riqualificazione è da intendersi finalizzata ad aggiornare, ampliare e completare le conoscenze dei lavoratori per prevenire il rischio dell'obsolescenza professionale e migliorare l'occupazione degli stessi ed a perfezionare, inoltre, un'organizzazione del lavoro idonea a razionalizzare e migliorare l'attività lavorativa ed organizzativa degli ipermercati stessi, nonché la qualità e le condizioni di lavoro. Relativamente agli ipermercati della Regione Piemonte tali percorsi formativi sono finalizzati ad inserire un'organizzazione del lavoro condivisa tramite specifico accordo tra le Parti e depositata presso gli uffici della Direzione degli Ipermercati, idonea a razionalizzare e migliorare l'attività lavorativa ed organizzativa degli ipermercati stessi. I contenuti dei piani e delle attività formative di cui

al punto corrente saranno presentati alle RSA/RSU e alle OO.SS. nell'ambito degli incontri previsti al punto 13).

- 15) La Società anticiperà ai lavoratori interessati alla solidarietà, alle normali scadenze retributive, il trattamento economico che, ai sensi di legge, è posto a carico dell'ente competente.
- 16) Il presente contratto verrà inviato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, agli enti istituzionalmente competenti.
- 17) Le Parti si danno atto che, ai fini della verifica da parte degli organi ispettivi, la pertinente documentazione è depositata presso della società di Milano Via Caldera 21 e presso le direzioni degli Ipermercati.
- 18) Le Parti, nella condivisione del principio della incompatibilità del ricorso al licenziamento collettivo nei confronti dei lavoratori inseriti nel CDS, concordano che la collocazione in mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione sarà possibile unicamente per i lavoratori non inseriti ab origine nel CDS o che vengano esclusi dallo stesso a seguito di modifiche concordate degli elenchi nominativi, che formano parte integrante e sostanziale dello stesso CDS, e quindi reinseriti a pieno regime nel normale ciclo produttivo aziendale.
- 19) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e per quanto compatibile con lo stesso, le Parti si rimandano agli accordi siglati dalle parti in sede territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto



ALLEGATO B)

RIDUZIONE ORARIA DELL' IPERMERCATO DI TORINO CORSO MTECUCCO 108

- Per i lavoratori Full-Time a 38,00 ore del settore PGC la riduzione oraria sarà a 33,00 ore, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 5,00 ore settimanali .
- Per i lavoratori Full-Time a 38,00 ore del settore PFT e dei SERVIZI CASSA la riduzione oraria sarà a 36 ore, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per ore 2 ore settimanali .
- Per i lavoratori Full-Time a 38,00 ore dei settori BAZAR, TESSILE, EFCS, BARRIERA CASSE la riduzione oraria sarà a 33,00 ore settimanali, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per ore 5,00 ore settimanali .
- Per i lavoratori Full-Time a 38,00 ore dei SERVIZI la riduzione oraria sarà a 35,00 ore settimanali, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 3,00 ore settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 28,30 ore la riduzione oraria sarà a 27,00 ore settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 1,30 ora settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 22,45 ore la riduzione oraria sarà a 21,45 ore settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 1,00 ora settimanale
- Per i lavoratori Part-Time a 19,00 ore la riduzione oraria sarà a 18,00 ore settimanali la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 1,00 ora settimanale.

La riduzione oraria settimanale massima sarà mediamente del 13,16 %, parametrata su un orario medio settimanale di 38,00 ore per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale la riduzione sarà riproporzionata in ragione dell'effettivo orario di lavoro.

La riduzione oraria complessiva -media settimanale- sul totale forza lavoro coinvolto nel contratto di solidarietà sarà del 8,00 % pari a 635 ore settimanali .

RIDUZIONE ORARIA DELL' IPERMERCATO DI GRUGLIASCO (TO) VIA CREA 10

- Per i lavoratori Full-Time a 38,00 ore del settore PGC, BAZAR, E.F.C.S, TESSILE e SERVIZI la riduzione oraria sarà a 34,00 ore, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 4,00 ore settimanali .
- Per i lavoratori Full-Time a 38,00 ore del settore PFT la riduzione oraria sarà a 36 ore, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per ore 2 ore settimanali .
- Per i lavoratori Part-time a 30,00 ore del settore PFT la riduzione oraria sarà a 29,00 ore settimanali, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per ore 1,00 ora settimanale .
- i lavoratori Part-time a 27,00 ore del settore PFT la riduzione oraria sarà a 26,00 ore settimanali, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per ore 1,00 ora settimanale .
- i lavoratori Part-time a 25,00 ore del settore PFT la riduzione oraria sarà a 24,00 ore settimanali, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per ore 1,00 ora settimanale .
- i lavoratori Part-time a 24,00 ore del settore PFT la riduzione oraria sarà a 23,00 ore settimanali, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per ore 1,00 ora settimanale .
- i lavoratori Part-time a 30,00 ore la riduzione oraria sarà a 28,00 ore settimanali, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per ore 2,00 ora settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 28,00 ore la riduzione oraria sarà a 26,00 ore settimanali, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 2,00 ore settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 27,00 ore la riduzione oraria sarà a 25,00 ore settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 2,00 ore settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 26,00 ore la riduzione oraria sarà a 24,00 ore settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 2,00 ore settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 25,00 ore la riduzione oraria sarà a 23,00 ore settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 2,00 ore settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 24,00 ore la riduzione oraria sarà a 22,00 ore settimanali la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 2,00 ore settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 22,00 ore la riduzione oraria sarà a 21,00 ore settimanali la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 1,00 ora settimanale .
- Per i lavoratori Part-Time a 20,00 ore la riduzione oraria sarà a 19,00 ore settimanali la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 1,00 ora settimanale .

La riduzione oraria settimanale massima sarà mediamente del 10,53 %, parametrata su un orario medio settimanale di 38,00 ore per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale la riduzione sarà riproporzionata in ragione dell'effettivo orario di lavoro.

La riduzione oraria complessiva -media settimanale- sul totale forza lavoro coinvolto nel contratto di solidarietà sarà del 8,00 % pari a 850 ore settimanali .

ALLEGATO D)

RIDUZIONE ORARIA DELL'IPERMERCATO DI NICHELINO (TO) VIA CACCIATORI 111

- Per i lavoratori Full-Time a 38,00 ore del settore PGC la riduzione oraria sarà a 34,00 ore, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 4,00 ore settimanali .
- Per i lavoratori Full-Time a 38,00 ore del settore PFT la riduzione oraria sarà a 36 ore, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per ore 2 ore settimanali .
- Per i lavoratori Full-Time a 38,00 ore dei settori BAZAR,TESSILE,EFCS,CASSE e SERVIZI la riduzione oraria sarà a 34,00 ore settimanali, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per ore 4,00 ore settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 28,30 ore la riduzione oraria sarà a 27,30 ore settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 1,00 ora settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 22,45 ore la riduzione oraria sarà a 21,45 ore settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 1,00 ora settimanale
- Per i lavoratori Part-Time a 19,00 ore la riduzione oraria sarà a 18,00 ore settimanali la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 1,00 ora settimanale.

La riduzione oraria settimanale massima sarà mediamente del 10,53 %, parametrata su un orario medio settimanale di 38,00 ore per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale la riduzione sarà riproporzionata in ragione dell'effettivo orario di lavoro.

La riduzione oraria complessiva- media settimanale- sarà del 7,00 % pari a 455 ore settimanali

RIDUZIONE ORARIA DELL'IPERMERCATO DI BUROLO (TO) V.LE LIGURIA 1

- Per i lavoratori Full-Time a 38,00 ore del settore PGC,PFT,CASSE, BAZAR,EFCS E SERVIZI la riduzione oraria sarà a 32,00 ore, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 6,00 ore settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 28,30 ore la riduzione oraria sarà a 26,00 ore settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 2,30 ore settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 22,45 ore la riduzione oraria sarà a 21,00 ore settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 1,45 ore settimanali.
- Per i lavoratori Part-Time a 19,00 ore la riduzione oraria sarà a 18,00 ore settimanali la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 1,00 ora settimanale.
- Per i Capi Settore, Capi Reparto e Capi Servizio la riduzione oraria avverrà attraverso una riduzione oraria settimanale pari a 40 ore lavoro per 6 settimane all'anno in base alle esigenze organizzative.

La riduzione oraria settimanale massima sarà mediamente del 15,79 %, parametrata su un orario medio settimanale di 38,00 ore per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale la riduzione sarà riproporzionata in ragione dell'effettivo orario di lavoro.

La riduzione oraria complessiva media settimanale - sarà del 13,00 % pari a 745 ore settimanali .

Aut.

A cluster of handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are several stylized signatures, some with loops and crosses. In the center, there is a large, bold signature that appears to be 'Aut.' and a small circle with a cross inside. To the right, there are more signatures, including a large one that looks like 'G' and a smaller one like 'A'. Below these, there are initials 'P', 'R', 'D', and 'F'.

RIDUZIONE ORARIA DELL'IPERMERCATO DI VERCELLI (TO) TANGENZIALE SUD 13

- Per i lavoratori Full-Time a 38,00 ore del settore PGC,PFT,CASSE, BAZAR,EFCS E SERVIZI la riduzione oraria sarà a 32,00 ore, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un'estensione del lavoro per 6,00 ore settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 28,30 ore la riduzione oraria sarà a 24,00 ore settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un'estensione del lavoro per 4,30 ore settimanali .
- Per i lavoratori Part-Time a 22,45 ore la riduzione oraria sarà a 19,00 ore settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un'estensione del lavoro per 3,45 ore settimanali.
- Per i lavoratori Part-Time a 19,00 ore la riduzione oraria sarà a 18,00 ore settimanali la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un'estensione del lavoro per 1,00 ora settimanale.
- Per i Capi Settore, Capi Reparto e Capi Servizio la riduzione oraria avverrà attraverso una riduzione oraria settimanale pari a 40 ore lavoro per 6 settimane all'anno in base alle esigenze organizzative.

La riduzione oraria settimanale massima sarà mediamente del 15,79 %, parametrata su un orario medio settimanale di 38,00 ore per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale la riduzione sarà riproporzionata in ragione dell'effettivo orario di lavoro.

La riduzione oraria complessiva- media settimanale - sarà del 16,00 % pari a 1000 ore settimanali .



ALLEGATO G)

RIDUZIONE ORARIA DELL' IPERMERCATO DI SAN GIULIANO TERME (PI)

Per i lavoratori Full-Time a 38,00 ore effettive dei settori PGC, BAZAR, EFCS, TESSILE, CASSE, AMMINISTRAZIONE e reparto ORTOFRUTTA la riduzione oraria sarà a 33,00 ore, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 5,00 ore effettive settimanali.

Per i lavoratori Full-Time a 38,00 ore effettive dei reparti SALUMI, FORMAGGI, GASTRONOMIA, PANETTERIA, PESCHERIA e MACELLERIA la riduzione oraria sarà a 36 ore, la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per ore 2,00 ore effettive settimanali.

Per i lavoratori Part-Time a 28,50 ore effettive di tutti i settori/reparti dell'ipermercato, la riduzione oraria sarà a 26,00 ore effettive settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 2,50 ore effettive settimanali.

Per i lavoratori Part-Time a 22,75 ore effettive di tutti i settori/reparti dell'ipermercato, la riduzione oraria sarà a 21,00 ore settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 1,75 ore effettive settimanali.

Per i lavoratori Part-Time a 19,00 ore effettive di tutti i settori/reparti dell'ipermercato, la riduzione oraria sarà a 18,00 ore settimanali , la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da realizzare un astensione dal lavoro per 1,00 ora effettiva settimanale.

La riduzione oraria settimanale massima sarà mediamente del 10,53%, parametrata su un orario medio settimanale di 38,00 ore per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale la riduzione sarà riproporzionata in ragione dell'effettivo orario di lavoro.

La riduzione oraria complessiva -media settimanale- sul totale forza lavoro coinvolto nel contratto di solidarietà sarà del 8,94 % pari a 535,55 ore settimanali .